

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso e pedissequo decreto regolarmente notificati, [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo quanto segue.

[REDACTED] svolgeva ricorso per la reintegrazione nel possesso della casa coniugale assumendo che, dalla data del 1.11.2003, veniva letteralmente impedito di entrare e permanere nella propria abitazione familiare da solo e/o con i propri figli.

Lo stesso dichiarava che in tale data veniva coinvolto dalla moglie nell'ennesimo alterco coniugale nel corso del quale la medesima gli intimava, alla presenza dei figli minori di allontanarsi temporaneamente dalla casa familiare... Il ricorrente, considerato il clima di forte tensione assolutamente pregiudizievole ai bambini e nell'esclusivo interesse di questi ultimi si vedeva costretto a chiedere temporanea ospitalità presso i propri genitori.

Il [REDACTED] chiedeva quindi di essere reintegrato nel possesso della casa coniugale.

La [REDACTED] si opponeva evidenziando la volontarietà dell'abbandono dell'immobile coniugale da parte del ricorrente.

Il giudice, con ordinanza 27.5.2004 respingeva il ricorso e, vista la sentenza Cass. SU 1984/98, rinviava per merito possessorio ex art 183 CPC all'udienza del 6.10.2004.

All'udienza in tale data, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione ed il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 5.5.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono infondate e non meritano accoglimento.

Ancora in questa sede di merito, il giudice ribadisce quanto già ritenuto con ordinanza 27.5.2004, non riformata.

In data 21.5.2004 venivano sentiti i testi indicati dalle parti.

 madre del ricorrente confermava che il figlio era giunto a casa sua in data 1.11.2004 dicendo che sua moglie "lo aveva buttato fuori" di casa. Precisava, in verità di non sapere "con che modalità sia stato buttato fuori casa". Anzi, dichiarava che il figlio le disse che "era venuto via di casa perché la moglie lo aveva insultato in modo tale che non voleva che i figli continuassero ad assistere a quella scena..."

Considera il giudice che da ciò emerge che non vi fu alcuno spoglio violento o clandestino che giustifichi il provvedimento di reintegrazione invocato dal ricorrente, in quanto fu lo stesso, per ragioni di opportunità più o meno fondate, ma comunque non sindacabili in questa sede, ad allontanarsi da casa.

Conferma ne è la dichiarazione resa dal teste [REDACTED], fratello della resistente, il quale dichiarava che, essendo stato amico fraterno del [REDACTED] aveva raccolto le sue confidenze e "già dall'agosto 2003 (il ricorrente mi) comunicava la sua volontà di andarsene di casa". Il teste riteneva pertanto, in modo coerente con quanto emerso dalla sommaria istruttoria, "che quello che accadde il 1.11.2003 fu un fatto consequenziale con questa decisione da lui già presa", al punto che gli constava che il cognato stesse cercando un appartamento.

Ne consegue che le domande attoree devono essere rigettate.

In particolare si ribadisce il contenuto dell'ordinanza 6.10.2004 nella quale si è ritenuta la causa matura per la decisione in quanto la fattispecie come rappresentata dallo stesso attore non può essere rapportata ad una ipotesi di spoglio violento o clandestino.

Precisa lo scrivente giudice che appare irrilevante in sede di giudizio possessorio il fatto addotto dall'attore secondo il quale la situazione si sarebbe modificata in corso di causa stante l'intervenuto provvedimento presidenziale di separazione dei coniugi: infatti, si deve ribadire che all'epoca del dedotto spoglio non ne sussistevano comunque gli estremi.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande attoree;

condanna l'attore a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 29-7-05

Il Giudice

